

Federazione Scacchistica Italiana

REGOLAMENTO ISTRUTTORI, INSEGNAMENTO E SCUOLA - RIS

INDICE

1. Disposizioni di carattere generale

- 1.1 Principi generali sull'insegnamento
- 1.2 Abilitazione all'insegnamento
- 1.3 Albo Istruttori Federali e Elenchi Speciali
- 1.4 Istruttori Federali. Qualifiche
- 1.5 Qualifiche onorarie
- 1.6 Organismi Federali nel campo dell'istruzione scacchistica
- 1.7 Coordinatore dell'Albo Istruttori Federali
- 1.8 Prerogative del Coordinatore
- 1.9 Commissione Didattica Giovanile e Scuola
- 1.10 Commissioni Esaminatrici
- 1.11 Requisiti tecnico-didattici per l'ammissione ai corsi con esami
- 1.12 Iscrizione all'Albo Istruttori
- 1.13 Quota annuale di iscrizione all'Albo
- 1.14 Corsi di qualificazione con esami, corsi di aggiornamento e di preparazione

2. Albi Istruttori Federali

- 2.1 Iscrizione
- 2.2 Requisiti per l'iscrizione
- 2.3 Formatore (3° Livello)
- 2.4 Istruttore Giovanile (2° Livello)
- 2.5 Istruttore di Base (1° Livello)

2.6 Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica (1° Livello divulgativo)

2.7 Domanda di ammissione al corso con esami per acquisizione qualifica o passaggio di categoria

2.8 Corsi con esami

2.9 Durata della qualifica

2.10 Cancellazione dall'Albo

2.11 Sospensione

2.12 Tariffe professionali

2.13 Doveri degli iscritti

3. Scuole di Scacchi e Scuole Giovanili di Scacchi (CAS) riconosciute dalla F.S.I.

3.1 Scuole di Scacchi riconosciute

3.2 Tipologia delle Scuole di Scacchi riconosciute

3.3 Riconoscimento Federale delle Scuole

3.4 Scuole Giovanili di Scacchi (CAS) riconosciute

3.5 Riconoscimento Federale delle Scuole Giovanili (CAS)

4. Settore Scuola Pubblica

4.1 Organizzazione generale del Settore Scuola

4.2 Compiti dei Referenti Regionali per la Scuola

4.3 Compiti dei Referenti Provinciali per la Scuola

REGOLAMENTO ISTRUTTORI, INSEGNAMENTO E SCUOLA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Principi generali sull'insegnamento

La divulgazione, l'insegnamento ed il perfezionamento degli scacchi fanno parte dei compiti istituzionali della Federazione Scacchistica

Italiana (F.S.I.) ed essa elabora i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento dell'attività scacchistica nel territorio nazionale.

L'insegnamento degli scacchi, attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, ecc., organizzati o curati dalla Federazione Scacchistica Italiana, dai suoi Comitati Regionali e Provinciali, da suoi Affiliati o Tesserati ed eventualmente da Associazioni ed Organizzazioni ad essa aderenti oppure da Enti ad essa non collegati, Amministrazioni o privati quando vi sia il patrocinio della F.S.I. o comunque l'intervento di suoi Affiliati o Tesserati, può essere effettuato solamente da istruttori autorizzati e riconosciuti dalla F.S.I. attraverso una particolare abilitazione.

L'insegnamento degli scacchi che viene anche effettuato, sia in conseguenza del Protocollo d'Intesa stipulato nel 1997 fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sotto l'alto patrocinio degli stessi e nel rispetto delle normative da loro emanate, sia per iniziativa o comunque promosso da Organi periferici della F.S.I. o da Affiliati e Tesserati, nell'ambito della struttura della Scuola Pubblica Italiana può essere svolto solamente da istruttori autorizzati e riconosciuti dalla F.S.I. attraverso una particolare abilitazione.

Tutti gli Affiliati ed i Tesserati, nonché le Associazioni ed Organizzazioni aderenti, sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza del presente articolo.

1.2 Abilitazione all'insegnamento

L'abilitazione all'insegnamento degli scacchi è attestata dall'iscrizione all'Albo Istruttori Federali, istituito con il presente Regolamento, ed è subordinata al possesso dei requisiti richiesti, al superamento delle prove specifiche stabilite dal Regolamento, all'approvazione del

Consiglio Federale **come** previsto **dall'art. 1.4**, nonché al lodevole svolgimento della pratica dell'insegnamento.

1.3 Albi Istruttori Federali

La Segreteria Federale sotto il controllo di un Coordinatore, gestisce due albi: quello dei Formatori, Istruttori Giovanili ed Istruttori di Base e quello degli Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica. Gli Albi sono pubblicati in tempo reale con inserimento dei nominativi contestuale al rilascio della tessera nel sito internet della Federazione.

1.4 Istruttori Federali. Qualifiche.

Gli Istruttori Federali si distinguono in:

- a) Formatori;
- b) Istruttori Giovanili;
- c) Istruttori di base **(nel protocollo d'intesa FSI/CONI del 2002 indicati con la denominazione Istruttore Elementare)**;
- d) Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica **(nel protocollo d'intesa FSI/CONI del 2002 indicati con la denominazione Insegnante Elementare della Scuola)**

Le qualifiche di cui sopra sono assegnate con delibera del Consiglio Federale, dopo il superamento con esito favorevole del corso con esame previsto per ciascun livello o comunque negli altri casi previsti dal presente regolamento.

L'abilitazione all'insegnamento, la qualifica, e l'iscrizione agli Albi possono essere comprovate da un Diploma rilasciato dalla F.S.I. e controfirmato dal Presidente Federale, e dal Coordinatore degli Albi Istruttori e Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica per i Formatori o tramite un diploma rilasciato dal Comitato Regionale a

seguito di frequenza e superamento dell'esame negli appositi corsi per Istruttori Giovanili, Istruttori di Base, Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica.

L'esercizio annuale dell'insegnamento è consentito solo agli Istruttori regolarmente iscritti agli Albi ed è comprovato dal possesso dell'apposita Tessera Federale di iscritto al relativo Albo per l'anno solare in corso.

1.5 Qualifiche onorarie

Il Coordinatore degli Albi può proporre al Consiglio Federale di attribuire la qualifica di:

- Istruttore Onorario

a giocatori e studiosi particolarmente distintisi nel campo delle ricerche didattiche e dello studio del gioco degli scacchi, nonché a quegli istruttori che non esercitano più l'attività, che abbiano acquisito meriti e benemerienze particolari ed abbiano raggiunto i vertici della categoria.

La qualifica è vitalizia. Essa non abilita all'attività organica dell'insegnamento. L'Istruttore Onorario può peraltro far parte di Commissioni, nonché di Commissioni Esaminatrici di ogni livello e può svolgere attività divulgativa e promozionale su richiesta della Federazione e dei suoi organi periferici.

1.6 Organismi Federali nel campo dell'istruzione scacchistica

Sono istituiti i seguenti organismi con compiti di gestione e propulsione nel campo dell'istruzione scacchistica:

Coordinatore dell'Albo Istruttori Federali Formatori, Istruttori Giovanili ed Istruttori di Base e dell'Albo degli Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica, detto Coordinatore degli Albi Istruttori

Commissione Didattica Giovanile e Scuola;

Commissioni Esaminatrici.

1.7 Coordinatore degli Albi Istruttori

Il Coordinatore degli Albi Istruttori è nominato dal Consiglio Federale e dura in carica sino al termine del quadriennio olimpico, salvi i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale, di revoca da parte del Consiglio stesso o di rinuncia.

Il Coordinatore è responsabile della tenuta degli Albi e svolge i compiti previsti dal presente Regolamento.

1.8 – Prerogative del Coordinatore

Il Coordinatore degli Albi Istruttori, ha in primo luogo il compito di coordinare l'attività di predisposizione, da parte della Commissione Didattica Giovanile e Scuola o di chi all'uopo delegato dal Consiglio Federale, dei programmi tipo di massima per ogni livello di istruzione, del materiale didattico e pedagogico comprensivo dei principi informativi cui attenersi nell'insegnamento, compreso l'elenco ufficiale dei testi che si consiglia di adottare agli Insegnanti della Scuola Pubblica ed agli Istruttori per i vari livelli dell'insegnamento.

1.9. Commissione Didattica Giovanile e Scuola

La Commissione Didattica Giovanile e Scuola è composta da un Presidente e da 5 componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per l'intero quadriennio olimpico ed è riconfermabile.

I membri della Commissione Didattica Giovanile e Scuola assumono anche la qualifica di Coordinatori Nazionali per la Scuola.

I componenti possono essere revocati dal Consiglio Federale.

La Commissione Didattica Giovanile e Scuola ha le funzioni indicate del Regolamento Organico Federale.

La Commissione Didattica Giovanile e Scuola ha compiti non solo didattici ma anche organizzativi e di collaborazione con i Comitati Regionali e Provinciali, in relazione **agli accordi di massima** previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione e del CONI a seguito del Protocollo d'intesa del 1997 fra gli stessi e riguardanti il Progetto "Sport a Scuola" ed eventuali altri progetti.

In particolare ha il compito di:

- redigere ed aggiornare i programmi per i corsi di qualificazione con esami per gli istruttori della Scuola Pubblica;
- promuovere la redazione e la pubblicazione di supporti didattici, programmi, opuscoli, dispense e pubblicazioni utili per l'insegnamento degli Scacchi nella Scuola Pubblica;
- studiare e divulgare le disposizioni ministeriali e del CONI in materia;
- svolgere attività di promozione e di coordinamento nel campo dell'addestramento e della formazione dei quadri della categoria degli Insegnanti elementari di scacchi della Scuola Pubblica;

- coordinare e collaborare con i Comitati Regionali in materia di costituzione delle Commissioni Esaminatrici per la qualifica di Insegnante Elementare, contribuendo alla formazione delle stesse anche con la presenza di propri membri;
- promuovere lo studio e la realizzazione di iniziative promozionali nel campo dell'istruzione divulgativa rivolta alla Scuola.
- promuovere lo sviluppo e lo studio delle metodologie più indicate nel campo dell'istruzione scacchistica e favorirne la diffusione mediante l'organizzazione di seminari e convegni, nonché la redazione di dispense, opuscoli e altre pubblicazioni;
- formulare i programmi dei corsi di qualificazione ed esami per le varie qualifiche di istruttore nonché promuovere l'organizzazione di corsi di aggiornamento a carattere nazionale, e fornire assistenza ai Comitati regionali per i corsi di aggiornamento a carattere locale, per i vari livelli di istruttore;
- istruire, se a ciò delegata dal Consiglio Federale, le pratiche per il riconoscimento delle Scuole di Scacchi e delle Scuole Giovanili (CAS), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, e conseguenti adempimenti;
- promuovere lo studio e la realizzazione di iniziative promozionali nel campo dell'istruzione divulgativa generica.
- dar corso all'attuazione del Progetto nazionale "Sport a Scuola-Scacchi", predisponendo inoltre gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari;

- individuare tramite i Coordinatori Nazionali le strutture e risorse organizzative occorrenti sul territorio, in particolare nelle città possibili sedi di sperimentazione, per le diverse fasi di attività;
- prospettare al Consiglio Federale le esigenze in materia di strutture, risorse culturali, materiali didattici e tecnici occorrenti per le iniziative territoriali previste;
- fornire indicazioni ed assistenza tramite i Coordinatori Nazionali ai Comitati Regionali e Provinciali per la formulazione dei progetti territoriali locali.
- designare i rappresentanti della Commissione Didattica Giovanile e Scuola che dovranno intervenire nelle riunioni indette dal CONI in materia;

La Commissione dovrà sempre sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio Federale tutte le iniziative che comportino impegni di spesa o che siano comunque di particolare rilevanza.

La Commissione potrà prendere le proprie decisioni anche tramite consoni mezzi informatici (internet ecc.) **con voto palese espresso tramite invio di e-mail al Presidente della Commissione con un quorum costitutivo pari alla totalità dei membri della Commissione ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei componenti della Commissione.**

1.10 Commissioni Esaminatrici

Requisito necessario per l'assegnazione di qualsiasi qualifica di Istruttore è che ogni candidato partecipi ad un apposito corso di

qualificazione/aggiornamento e superi il relativo esame davanti ad una determinata Commissione Esaminatrice.

Le Commissioni sono costituite secondo necessità e possono essere tanto a carattere nazionale che regionale. Esse hanno il compito di svolgere i corsi di qualificazione e gli esami di abilitazione per i vari livelli di istruttore.

Per la qualifica di Formatore la relativa Commissione Esaminatrice sarà a livello nazionale e sarà composta da due membri **nominati dal Consiglio Federale**, oltre che dal Coordinatore dell'Albo, che fungerà da Segretario, il quale proporrà la relativa convocazione all'approvazione del Consiglio Federale, che **deciderà chi dei tre sarà** il Presidente della Commissione. Potranno far parte di detta Commissione Istruttori Onorari, Formatori, docenti della Scuola dello Sport CONI ed eventualmente qualificati Istruttori esteri.

Per la qualifica degli Istruttori Giovanili le relative Commissioni Esaminatrici potranno essere tanto a livello nazionale che regionale.

Per le Commissioni di livello nazionale le modalità di convocazione saranno le stesse previste per la qualifica di formatore, mentre per quanto concerne la composizione potrà essere prevista la presenza anche di Istruttori Giovanili e pure di docenti ed esaminatori designati **eventualmente** dalle strutture CONI competenti.

Per le Commissioni a livello regionale, **composte da tre membri indicati dal Consiglio Regionale**, la relativa proposta di costituzione e convocazione dovrà essere avanzata dal Comitato Regionale interessato, d'intesa con le strutture periferiche CONI competenti, al Coordinatore degli Albi Istruttori, che provvederà ad integrarla, se necessario, con Formatori o Istruttori Giovanili.

Contro le decisioni del Coordinatore degli Albi **relative alla composizione delle Commissioni a livello regionale** é ammesso ricorso **scritto, avanzato tramite racc. a.r. inviata alla Segreteria Federale ed anticipata tramite fax**, entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, al Consiglio Federale.

1.11 Requisiti tecnico-didattici per l'ammissione ai corsi con esami

I requisiti tecnici e didattici previsti per l'ammissione ai corsi con esami stabiliti per ciascuna qualifica sono i seguenti:

a) Formatore (3° Livello):

Grande Maestro

Maestro Internazionale;

Maestro Fide particolarmente distintosi nel campo dell'insegnamento e che abbia contribuito attraverso ricerche, applicazioni, pubblicazioni al miglioramento della metodologia didattica e dello standard generale dell'insegnamento.

Possesso della qualifica di Istruttore Giovanile

b) Istruttore Giovanile (2° Livello)(oltre alle categorie sopra indicate):

- Maestro;

- Candidato Maestro;

- 1^ Nazionale

- Possesso del titolo di Istruttore di Base con un'esperienza documentata di almeno due anni di insegnamento

c) Istruttore di Base (1° Livello) (oltre alle categorie sopra indicate):

2^ nazionale;

3^ nazionale.

Per quanto concerne gli Insegnanti Elementari dell'Albo degli Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica (1° Livello divulgativo), non è richiesto un determinato livello di gioco ma solo il requisito di far parte, a qualsiasi titolo, del personale docente della Scuola Pubblica.

1.12 Iscrizione agli Albi Istruttori

L'iscrizione agli Albi implica la conoscenza da parte degli iscritti del presente Regolamento e l'obbligo di rispettarne le disposizioni.

1.13 Quota annuale d'iscrizione agli Albi

Il Consiglio Federale determinerà annualmente il costo della quota d'iscrizione agli Albi - differenziando, ove lo ritenga opportuno, le varie categorie, sentito il parere consultivo del Coordinatore e delle eventuali Commissioni interessate – da versarsi entro il 31.12 di ciascun anno o entro la diversa data indicata dal Consiglio Federale.

Il Consiglio può inoltre prevedere, in dipendenza di iniziative promozionali rivolte verso la scuola, particolari agevolazioni e la gratuità per gli Insegnanti della Scuola Pubblica.

A ricezione del versamento della quota o, se non è prevista la quota, alla ricezione della richiesta di tesseramento, da effettuarsi tramite l'affiliato presso il quale l'Istruttore è tesserato per Formatori, Istruttori Giovanili ed Istruttori di Base o su richiesta dell'Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica, avverrà l'aggiornamento nel sito internet e la Segreteria Federale provvederà a trasmettere la relativa Tessera Federale, comprovante la regolarità dell'iscrizione all'Albo.

1.14 Corsi di qualificazione con esami, corsi di aggiornamento e di preparazione

Per la partecipazione ai corsi di qualificazione con esami, ai corsi di aggiornamento e di preparazione di ogni livello potrà essere prevista una quota di iscrizione a fronte delle spese organizzative del corso. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti saranno a carico degli stessi.

2. ALBI ISTRUTTORI FEDERALI

2.1 Iscrizione

L'iscrizione agli Albi Istruttori Federali per le qualifiche di Formatore, Istruttore Giovanile, Istruttore di Base ed Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica è disposta dal Consiglio Federale, su richiesta del Presidente della Commissione d'Esame, contestualmente all'attribuzione della qualifica dell'iscritto ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il Controllo del Coordinatore.

2.2. Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritti agli Albi Istruttori Federali coloro che siano maggiorenni, abbiano superato con esito favorevole il corso con esami previsto e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani o se cittadini stranieri siano residenti in Italia;
- b) non abbiano riportato condanne **penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;**
- c) **Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori**

a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) non abbiano procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;

e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso;

f) abbiano effettivamente svolto l'attività di insegnamento eventualmente richiesta per l'ammissione ai corsi con esami della qualifica richiesta;

g) siano in possesso (Formatori, Istruttori Giovanili e Istruttori di Base) del Titolo agonistico o della Categoria FSI previsto dall'Art. 1.11 o, se Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica, siano docenti della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado o Secondaria di 2° grado.

Il Consiglio Federale può decidere l'ammissione nell'albo anche di docenti che svolgano attività di insegnamento nell'ambito della Scuola Pubblica.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra comporta l'immediata cancellazione dall'Albo.

h) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

2.3 Formatore (3° Livello)

Il formatore potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e potrà essere il responsabile di una e il coordinatore di più Scuole di Scacchi riconosciute dalla F.S.I.. Potrà altresì tenere corsi, seminari, lezioni agli iscritti all'Albo sia per la preparazione al

passaggio alla categoria superiore, sia di semplice aggiornamento, nonché svolgere le mansioni attribuite agli istruttori di categoria inferiore.

2.4 Istruttore Giovanile (2° Livello)

L'Istruttore Giovanile potrà svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale – potrà essere il responsabile di una o più Scuole di primo o secondo livello e di una o più Scuole Giovanili (art. 3.4) costituite presso Società affiliate come Centro di Avviamento allo Sport (C.A.S.) rivolto agli scacchi e riconosciuto dal CONI. In tali compiti potrà avvalersi della collaborazione di Istruttori di Base, sino ad un massimo di due.

L'Istruttore Giovanile potrà tenere corsi e lezioni di aggiornamento per gli Istruttori di Base e per gli Insegnanti Elementari della Scuola Pubblica e corsi di qualificazione con esami per gli aspiranti a tali qualifiche.

2.5 Istruttore di Base (1° Livello)

L'Istruttore di Base potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale limitatamente all'insegnamento ai principianti, nonché in specifiche iniziative promozionali e divulgative rivolte verso l'esterno e verso la Scuola.

L'Istruttore di Base potrà coadiuvare l'Istruttore Giovanile nella conduzione di una Sezione Giovanile presso una società affiliata o di un C.A.S..

2.6 Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica (1° Livello divulgativo)

La qualifica di Insegnante Elementare della Scuola Pubblica è attribuita ai Docenti di ruolo, precari o in altra situazione, ma

comunque con titolo all'insegnamento nell'ambito della Scuola Pubblica, che siano stati ammessi e abbiano superato con esito favorevole lo specifico corso con esami previsto avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Insegnante Elementare della Scuola Pubblica potrà svolgere la propria attività nell'ambito dell'Istituto Scolastico nel quale svolge la sua normale attività di docente ed eventualmente presso altre sedi scolastiche.

2.7 Domanda di ammissione al corso con esami per l'acquisizione della qualifica o per il passaggio di categoria

Le richieste per l'ammissione ai corsi con esami per l'acquisizione della qualifica o per il passaggio di categoria devono essere inoltrate alla Segreteria Federale per il Coordinatore degli Albi per quanto riguarda i Formatori ed ai Presidenti dei Comitati Regionali competenti, per le altre qualifiche, e corredate da:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
- b) curriculum personale con indicazione dell'attività svolta nel campo dell'insegnamento degli scacchi;

L'eventuale diniego di ammissione da parte del Presidente del Comitato Regionale deve essere motivato e può essere impugnato, entro gg. 3 dalla ricezione della comunicazione, dall'interessato avanti al Consiglio Federale. La decisione dovrà essere motivata.

2.8 Corsi con esami

Per quanto riguarda la qualifica di Formatore, il Coordinatore degli Albi invierà tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l'indicazione delle date, dei termini e delle modalità per lo svolgimento

del corso con esami non appena lo stesso sarà indetto, per gli altri corsi detto onere spetta ai Presidenti dei Comitati Regionali.

Gli esami, avanti le Commissioni Esaminatrici, potranno essere articolate su prove scritte, orali e di pratica dell'insegnamento e verteranno sulla didattica, sulla conoscenza degli aspetti tecnici, agonistici e psicologici del gioco e sulle nozioni fondamentali dei Regolamenti Internazionale e Federale, nonché sui principi dell'etica comportamentale. La Commissione Esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell'esito delle varie prove d'esame; i candidati respinti potranno ripetere l'esame dopo un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

2.9 Durata della qualifica

Le qualifiche di Istruttore, salvi il passaggio di categoria e la cancellazione dall'Albo, hanno carattere permanente e sono a vita.

2.10 Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria Federale, sotto il controllo del Coordinatore, a seguito di:

- a) richiesta scritta dell'iscritto;
- b) Mancato rinnovo della tessera di Istruttore Federale per un periodo di anni quattro;
- c) radiazione.
- e) perdita della qualifica di docente della Scuola Pubblica (per i soli insegnanti elementari della scuola pubblica).

f) perdita dei requisiti previsti dall'art. 2.2.

Della cancellazione non é necessario venga data comunicazione scritta all'interessato.

Nei casi previsti alle lettere a), b) l'eventuale reiscrizione può essere subordinata alla partecipazione ed al superamento di un corso con esami per la qualifica già posseduta o ad un corso di aggiornamento all'uopo organizzato. La Commissione Esaminatrice può indicare, per la reiscrizione, una qualifica anche di grado inferiore a quella precedentemente rivestita.

2.11 Sospensione

La sospensione dall'attività federale comminata dagli Organi della Giustizia Sportiva, comporta automaticamente la sospensione dell'esercizio dell'attività dell'insegnamento.

2.12 Tariffe professionali

Agli istruttori competono per le loro prestazioni compensi e rimborsi spese a carico degli allievi e/o delle strutture presso cui operano e svolgono la loro attività.

I compensi sono fissati liberamente per accordo tra le parti.

Gli istruttori sono tenuti a comunicare, a richiesta, al Coordinatore ed alla Segreteria Federale le tariffe da loro praticate.

2.13 Doveri degli iscritti

Gli iscritti all'Albo debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento e sono tenuti, come tutti i Tesserati FSI, all'osservanza delle norme etico comportamentali dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti federali. In particolare dovranno mantenere un corretto comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono lo svolgimento dell'attività dell'insegnamento degli scacchi – che deve sempre essere ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza e della massima professionalità – nei confronti degli allievi, dei colleghi, della

Federazione e dei suoi organi, rappresentanti e tesserati e dei terzi. Gli iscritti, come ogni altro tesserato FSI, sono sottoposti agli Organi di Giustizia e Disciplina della FSI.

Tutti gli allievi degli Istruttori iscritti all'Albo debbono essere Tesserati FSI e le iniziative devono essere comunicate alla FSI, fatte salve le eventuali iniziative promozionali rivolte alla Scuola e comunicate alla FSI anche tramite la richiesta di carte scolastiche.

3. SCUOLE DI SCACCHI E SCUOLE GIOVANILI DI SCACCHI (C.A.S.) RICONOSCIUTE DALLA F.S.I.

3.1 Scuole di scacchi riconosciute

Sono scuole ufficiali della Federazione quelle organizzate dagli affiliati riconosciute dal Consiglio Federale. Gli Affiliati, cui spetta statutariamente l'organizzazione delle Scuole, possono coordinarsi fra loro e con gli Organi federali periferici o centrali, per la gestione di una o più scuole.

Requisiti:

- le Scuole riconosciute debbono avere una dotazione di materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca minima, dispense o altri supporti didattici, eventuale computer con database scacchistici, ecc.) ritenuta sufficiente dalla Commissione Didattica Giovanile e Scuola e programmi per i vari livelli di studio previsti considerati adeguati dalla stessa Commissione;
- debbono impegnarsi a rispettare le indicazioni di massima ed i suggerimenti della persona/e indicata/e dal Consiglio Federale, sentita la Commissione Didattica Giovanile e Scuola, in materia di programmi per i vari livelli.

3.2 Tipologia delle Scuole di scacchi riconosciute.

Le Scuole di Scacchi possono essere di tre livelli così distinti:

a)**Primo livello**: trattasi di Scuole per principianti di primo perfezionamento; devono essere coordinate almeno da un Istruttore Giovanile

b)**Secondo livello**: trattasi di Scuole di perfezionamento tendenzialmente riservate a giocatori già in possesso della Categoria Nazionale o comunque in grado di acquisirla agevolmente; devono essere coordinate almeno da un Istruttore Giovanile

c)**Terzo livello**: trattasi di Scuole di assistenza agonistica superiore. Devono essere dirette da un Formatore

Una Scuola può ottenere il riconoscimento anche per più livelli diversi.

E' consentito che un Formatore, coadiuvato da uno o più Istruttori Giovanili, possa essere il coordinatore di più Scuole.

3.3 Riconoscimento Federale delle Scuole

Per conseguire il riconoscimento va avanzata richiesta al Consiglio Federale a firma del Responsabile della Scuola e del Presidente della Società o di altro Organismo presso cui la Scuola ha sede, corredata da:

- un elenco degli istruttori che collaborano all'attività didattica della scuola;
- una relazione sull'attività didattica che si intende svolgere, comprendente l'indicazione del livello per il quale si richiede l'iscrizione;
- l'indicazione sintetica del materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca, eventuale computer e programmi informatici, eventuali dispense o testi previsti, ecc.) in dotazione alla scuola; indicazione dell'ampiezza dell'aula o delle aule utilizzate;

- l'indicazione dei programmi di studio adottati per il livello o i livelli previsti;
- il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente.

All'atto del riconoscimento, deliberato dal Consiglio Federale, che potrà anche delegare, sentita la Commissione Didattica Giovanile e Scuola, una o più persone a valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della Scuola, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione scritta e a inoltrare apposito attestato, firmato dal Presidente della Commissione Didattica Giovanile e Scuola e controfirmato dal Presidente Federale, da esporre nella sede della Scuola.

La delibera di riconoscimento dovrà indicare la durata temporale del riconoscimento stesso ed il riconoscimento potrà essere revocato a seguito di controlli anche non programmati sulla qualità della Scuola cui è obbligatorio sottoporsi.

3.4 Scuole Giovanili di Scacchi (C.A.S.) riconosciute

Sono riconosciute dalla Federazione quelle Scuole Giovanili di Scacchi organizzate come Centri di Avviamento allo Sport (CAS) da Società affiliate presso la loro sede, o eventualmente presso Istituti Scolastici o altre sedi, che hanno ottenuto dal Consiglio Federale il richiesto riconoscimento **ed il benessere da parte del Comitato provinciale del CONI.**

Per essere riconosciuta dalla FSI una Scuola Giovanile (CAS) deve:

- avere come responsabile un Istruttore Giovanile, il quale può essere coadiuvato da uno o due Istruttori di Base;

- svolgere attività di assistenza didattica e tecnica ai giovani ed ai giovanissimi per almeno un semestre nell'anno articolata secondo le fasce d'età stabilite dalla FSI e dal CONI in materia di C.A.S.
- avere una dotazione di materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca minima, dispense o altri supporti didattici, ecc.) ritenuta sufficiente dalla Commissione Didattica Giovanile e Scuola e programmi di studio e pratica scacchistica considerati adeguati dalla stessa Commissione;
- impegnarsi a rispettare le indicazioni di massima ed i suggerimenti della Commissione Didattica Giovanile e Scuola in materia;
- partecipare con i propri giovani alle gare previste dalla FSI e dal CONI per i giovani dei CAS;
- **promuovere l'attività degli scacchi come fattore di crescita e formazione dei giovani;**
- **favorire i partecipanti nell'acquisizione delle abilità specifiche della disciplina pratica, anche attraverso test di valutazione.**

3.5 Riconoscimento Federale delle Scuole Giovanili (CAS)

Per conseguire il riconoscimento va avanzata richiesta al Presidente della Commissione Didattica Giovanile e Scuola, a firma del Presidente della Società e del Responsabile della Sezione Giovanile, corredata da:

- elenco degli istruttori impegnati nella Sezione;
- indicazione sintetica dell'attività già svolta, segnalando il numero degli allievi partecipanti nell'ultimo anno e la loro partecipazione alle gare federali per loro previste;

- indicazione sintetica del materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca, eventuali dispense o testi previsti, ecc.) in dotazione alla scuola; indicazione dell'ampiezza dell'aula o delle aule utilizzate;
- programmi di studio e di pratica adottati;
- parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente.

All'atto del riconoscimento, deliberato dal Consiglio Federale, previo parere favorevole della Commissione Didattica Giovanile e Scuola, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione scritta e a inoltrare apposito attestato, firmato dal Presidente della Commissione Didattica Giovanile e Scuola e controfirmato dal Presidente Federale, da esporre nella sede della Sezione.

4. SETTORE SCUOLA PUBBLICA

4.1 Organizzazione generale del Settore Scuola

E' prevista la seguente articolazione organizzativa:

a. Commissione Didattica Giovanile e Scuola

b. Coordinatori Nazionali per la Scuola (membri della Commissione Didattica Giovanile e Scuola ex art.1.9).

Al fine di consentire sia alla Commissione nel suo complesso e sia soprattutto ai Coordinatori Nazionali di poter collaborare efficacemente con i Comitati Regionali e Provinciali per l'assunzione di iniziative e la formulazione di progetti locali, è stata individuata la necessità che ogni Comitato Regionale designi e comunichi alla Federazione il suo:

c. Referente Regionale per la Scuola

In mancanza della predetta comunicazione la funzione di Referente Regionale per la Scuola si intende essere svolta dal Presidente del Comitato Regionale.

Su impulso di quest'ultimo ogni Comitato Regionale deve individuare e designare d'intesa con i Comitati o Delegati Provinciali, per quanto possibile per ciascuna provincia della regione, il

d) Referente Provinciale per la Scuola.

In mancanza della predetta designazione la funzione di Referente Provinciale per la Scuola si intende essere svolta dal Presidente del Comitato Provinciale o dal Delegato Provinciale.

4.2. Compiti dei Referenti Regionali per la Scuola

Il Referente Regionale per la Scuola ha il compito di promuovere l'attività d'insegnamento scacchistico e d'Istituto nelle Scuole e l'attività provinciale e regionale relativa alle fasi successive a quella d'Istituto, nonché di svolgere opera di informazione, di formazione e di coordinamento nei confronti dei Referenti Provinciali e delle Società della propria regione. In particolare dovrà:

- Coadiuvare i referenti Provinciali nell'attività inerente alle richieste di informazione e di assistenza che pervengono dalle Scuole;
- promuovere nelle varie province lo svolgimento delle fase provinciali dei Giochi Scolastici FSI e, quando previsto, dei Giochi Sportivi Studenteschi del CONI;

- provvedere all'organizzazione, d'intesa con il proprio Comitato Regionale, della fase regionale dei Giochi Scolastici FSI e, quando previsto, fornire il supporto richiesto per la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi del CONI;
- provvedere alle esigenze di collegamento con gli uffici competenti del Comitato regionale CONI e trasmettere le informative in materia (tanto CONI che FSI) ai Referenti Provinciali, indicando se del caso apposite riunioni;
- coordinare l'azione dei Comitati e Delegati provinciali per la presentazione in tempo utile ai rispettivi C.S.A. (Centri Servizi Amministrativi) della richiesta annuale dei Corsi di aggiornamento per Docenti, fornendo inoltre ogni assistenza per l'effettuazione degli stessi.

4.3 Compiti dei Referenti Provinciali per la Scuola

Il Referente Provinciale per la Scuola ha il compito di promuovere l'attività scacchistica d'Istituto nelle Scuole e l'attività interscolastica e provinciale delle fasi successive a quella d'Istituto, nonché di svolgere opera di informazione, di formazione e di coordinamento nei confronti delle Società della propria provincia, sollecitandole a fornire assistenza alle Scuole del territorio. In particolare dovrà:

- provvedere alle esigenze di collegamento con gli uffici locali competenti del CONI,;
- far fronte alle richieste di informazione e di assistenza che pervengono dalle Scuole;
- provvedere all'organizzazione, d'intesa con le Società interessate e con il proprio Comitato Provinciale e Regionale, della fase provinciale

dei Giochi Scolastici FSI e, quando previsto, fornire il supporto richiesto per la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi del CONI.

5. Disposizione finale

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta del CONI.